
Allegato alla determinazione del Commissario ad acta n.4, del 1° marzo 2018

Disciplinare per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina

Art. 1

(OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese a norma dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori per la partecipazione al procedimento di costituzione del Consiglio Camerale.

Art. 2

(ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI)

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, si distinguono due tipi controlli:

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.M. n.156/2011;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) la posizione al Registro delle Imprese di tutte le imprese dichiarate ed elencate nell'allegato "B" di cui al D.M. n.156/2011, al fine di verificare, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione al Registro delle Imprese al 31 dicembre 2017, l'appartenenza di ciascuna impresa dichiarata al settore per il quale l'organizzazione concorre (per ciascuna impresa si verifica che almeno un codice ATECO presente in visura sia coerente con il settore economico di appartenenza dichiarato);
- e) la non duplicazione delle imprese all'interno di uno stesso elenco;
- f) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

Nel caso in cui si riscontrano irregolarità sanabili nelle dichiarazioni, il commissario ad acta, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione imprenditoriale interessata al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dall'art.5, comma 1, del D.M. n.156/2011, di provvedere alla regolarizzazione, tenendo conto di quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con note circolari nn.056939, 98348 e 39517, rispettivamente, del 5 marzo 2012, 12 giugno 2013 e 7 marzo 2014.

I Controlli sono effettuati anche con l'ausilio della Società di informatica del sistema camerale,

Infocamere S.c.p.a..

Controlli a campione

Il controllo sull'effettiva associazione dell'impresa e sul pagamento della quota associativa, sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati da tutte le organizzazioni imprenditoriali.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale delle imprese indicate nell'allegato "B" da ciascuna organizzazione imprenditoriale, con un limite massimo di n.150 imprese per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di n.20 imprese per ciascun elenco depositato;
- stabilita la numerosità del campione, le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte utilizzando un generatore automatico di numeri, quale, ad esempio, quello attualmente presente sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Estratto il campione, l'elenco delle imprese estratte sarà trasmesso alle organizzazioni imprenditoriali, con invito a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato (relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa al 31 dicembre 2017 e al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2016-2017).

La suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede della Camera di Commercio di Latina, domicilio del Commissario ad acta, salvo richieste motivate per cui il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

Art. 3

(ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI ED UTENTI)

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, si distinguono due tipi di controlli:

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.M. n.156/2011;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;
- c) l'operatività dell'organizzazione/associazione nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell'avviso;

Nel caso in cui si riscontrano irregolarità sanabili nelle dichiarazioni, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione/associazione interessata al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dall'art.5, comma 1, del D.M. n.156/2011, di provvedere alla regolarizzazione.

Controlli a campione

Il controllo sull'effettiva iscrizione sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati da tutte le organizzazioni/associazioni, ancorché apparentate.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale degli iscritti indicati nell'allegato "D" di cui al D.M. n.156/2011 da ciascuna organizzazione/associazione, con un limite massimo di n.150 iscritti per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di almeno n.20 iscritti per ciascun elenco depositato;
- stabilita la numerosità del campione, gli iscritti (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti utilizzando un generatore automatico di numeri, quale, ad esempio, quello attualmente presente sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Estratto il campione, l'elenco degli iscritti estratti sarà trasmesso alle organizzazioni/associazioni con invito a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato (relativamente all'effettiva qualità di iscritto al 31 dicembre 2017).

La suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede della Camera di Commercio di Latina, domicilio del Commissario ad acta, salvo richieste motivate per cui il commissario ad acta, responsabile del procedimento, può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.

Art. 4

(CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO)

In tutti i casi in cui il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate effettua il controllo.

Art. 5

(DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare al D.P.R. n.445/2000.

Si richiamano, altresì, le note in materia del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere noto nel corso dello svolgimento della procedura.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(dott. P. Viscusi)